



Circolare n° 8 del 23.03.2023

Regolarizzazione delle violazioni formali

La **Legge di Bilancio 2023** ha riproposto, nell'ambito della cosiddetta "*pace fiscale*", la possibilità di **regolarizzare le violazioni, irregolarità, inosservanze di obblighi ed adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022**, mediante il versamento di una **sanzione in misura fissa per anno solare** e la rimozione della violazione, irregolarità od omissione.

■ **Violazioni oggetto di regolarizzazione**

La "sanatoria" riguarda **tutti i contribuenti**, senza alcuna limitazione soggettiva, e le violazioni:

- le cui sanzioni sono previste entro **limiti minimi e massimi o in misura fissa**, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo;
- costituite da inosservanze di formalità ed adempimenti in grado di **ostacolare l'attività di controllo**, anche solo in via potenziale.

Rientra nell'ambito operativo della regolarizzazione delle violazioni formali **anche la tardiva emissione (mediante trasmissione allo Sdi) delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici**, laddove non abbia inciso sulla corretta determinazione e liquidazione dell'IVA.

Sulla scorta di quanto contenuto nella Circolare 2/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate, si devono ritenere, altresì, **regolarizzabili le seguenti fattispecie**:

1. la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (vale a dire, "**dichiarazioni irregolari**"), ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente;
2. l'omessa o l'irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (**LIPE**), se l'IVA risulta correttamente assolta;
3. l'omessa, l'irregolare o l'incompleta presentazione dei **modelli Intrastat**;





4. **l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili**, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
5. l'omessa restituzione dei **questionari** inviati dall'Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
6. l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle **dichiarazioni d'inizio o variazione dell'attività**, ovvero delle dichiarazioni di cui agli artt.35-ter e 74-quinquies del D.P.R. 633/1972;
7. l'erronea compilazione delle **dichiarazioni d'intento**, di cui all'art.8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972;
8. l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi, in **violazione del principio di competenza**, se la violazione non ha inciso sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;
9. la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dell'intermediario;
10. l'irregolarità o le omissioni compiute dagli operatori finanziari;
11. l'omessa o la tardiva **comunicazione dei dati al Sistema Sanitario ("STS")**;
12. l'omessa comunicazione della **proroga o la risoluzione del contratto di locazione** soggetto a cedolare secca;
13. la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA**, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta;
14. la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA**, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
15. la **detrazione dell'IVA erroneamente applicata** in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota ed assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
16. l'irregolare o l'omessa applicazione dell'**inversione contabile ("reverse charge")**, in assenza di frode, se l'IVA risulta, ancorché irregolarmente, assolta;
17. l'omessa **iscrizione al VIES**;
18. l'omesso **esercizio di opzioni** nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 442/1997 e sempre che non risulti applicabile l'istituto della remissione in *bonis*.





La **regolarizzazione si perfeziona** con:

- il **versamento di € 200,00 per ciascun anno solare** in cui sono commesse le violazioni da sanare, **in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023** (oppure, in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024). Nel mod.F24 è necessario indicare il **codice tributo "TF44 - REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022"** e l'anno cui si riferisce la violazione;
- la **rimozione dell'irregolarità od omissione**, al più tardi entro il 31 marzo 2024.

In relazione a tale secondo aspetto, va tenuto in considerazione che:

- laddove il contribuente non provveda alla rimozione di tutte le violazioni formali relative all'anno (ovvero agli anni) oggetto di regolarizzazione a causa di un giustificato motivo, la correzione può essere effettuata entro il termine fissato dall'Ufficio, comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione dell'invito;
- la mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica il perfezionamento della regolarizzazione delle violazioni effettivamente rimosse;
- la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria (ad esempio, violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta, violazioni in materia di *reverse charge*, omessa presentazione delle *LIPE*, detrazione di IVA addebitata superiore a quella dovuta).

■ **Violazioni escluse dalla regolarizzazione**

Non rientrano nella sanatoria le violazioni, benché formali, relative a comparti impositivi diversi dalle imposte sui redditi ed IVA. Sono, inoltre, escluse le sanzioni meramente formali non sanzionabili, ai sensi degli artt.10 della Legge 212/2000 e 5-*bis* del D.Lgs.472/1997.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) al 1° gennaio 2023, le irregolarità commesse in merito al quadro *RW* e le violazioni oggetto di atti inerenti alla *voluntary disclosure*.





■ Annualità “sanabili”

La regolarizzazione interessa le annualità per le quali risultano ancora aperti i termini ordinari di accertamento che, nel caso di dichiarazione presentata, riguarda gli **anni di imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e fino al 31 ottobre 2022**.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio Focialdi

